

## **Deliberazione 4 agosto 2008– VIS 77/08**

### **Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Edison Energia S.p.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 4 agosto 2008

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

### **Fatto**

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Edison Energia S.p.A., un'istruttoria formale per:
  - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
  - (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai

- rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
    - Edison Energia ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per tre località dalla stessa servite (Mignanego – ID 4323, Rapallo – ID 1230 e Roveredo in Piano – ID 1912) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
    - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Edison Energia vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
  3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
    - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le predette località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
    - richiesto ad Edison Energia di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
  4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
    - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 14 febbraio 2008;
    - nota in data 14 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4058);
    - nota in data 19 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4558), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario;
    - nota in data 18 marzo 2008 (prot. Autorità n. 7984);
  5. Con nota in data 17 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11221) il responsabile del procedimento ha comunicato ad Edison Energia le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, integrate e parzialmente modificate con nota in data 27 maggio 2008 (prot. Autorità n. 15405) in seguito alle evidenze contenute nelle note della società acquisite in data 29 aprile 2008 (prot. Autorità n. 12498) e in data 7 maggio 2008 (prot. Autorità n. 13525).
  6. In data 30 giugno 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito ad Edison Energia di depositare ulteriore documentazione acquisita in data 14 luglio 2008 (prot. Autorità n. 20819).

### **Valutazione giuridica**

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.

8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
  - (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
  - (b) imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
  - da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'impresa di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
  - dall'altro lato, che i medesimi esercenti offrirono ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
11. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
12. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
13. Edison Energia, che risulta operare nelle località di Rapallo (ID 1230) e Roveredo in Piano (ID 1912) per un periodo decorrente dell'anno 2004, mentre nella località di Mignanego (ID 4323) per un periodo decorrente dall'anno 2005, avrebbe pertanto dovuto applicare, in tale periodo e per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
14. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Edison Energia è superiore a quello prescritto.
15. In particolare, la società ha dichiarato di aver applicato un coefficiente M:
  - per la località di Mignanego, limitatamente all'anno 2006, per un valore di 1,03, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,02;

- per la località di Rapallo, limitatamente all'anno 2006, per un valore di 1,04 mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,03;
  - per la località Roveredo in Piano, per gli anni 2006-2007, per un valore di 1,04, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,03.
16. Tale evidenza risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:
- per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07;
  - per l'anno 2007, relativamente alla località di Roveredo in Piano, con il questionario trasmesso in via telematica il 14 febbraio 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.
17. Le suddette risultanze istruttorie sono state smentite da Edison Energia relativamente alle località di Rapallo e Mignanego, rispetto alle quali, la società ha sostenuto che la dichiarazione resa nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, sarebbe stata determinata da un errore materiale commesso nella compilazione del questionario reso disponibile dall'Autorità.
18. A dimostrazione di ciò, Edison Energia ha prodotto copia dei documenti di fatturazione emessi nei confronti dei clienti finali serviti nell'anno 2006 nelle due predette località, dal cui esame risulta che la società ha applicato, in relazione a tale periodo, un coefficiente M per un valore conforme (rispettivamente pari ad 1,03 ed 1,02) a quello fissato dall'Autorità. Per tali località, pertanto, la condotta di Edison Energia, non è idonea:
- né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 300/07;
  - né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione.
19. Per quanto riguarda, invece, la località di Roveredo in Piano (ID 1912), la società, pur ammettendo di aver applicato un coefficiente M difforme, ha negato la propria responsabilità argomentando quanto segue:
- (a) la difforme applicazione del coefficiente M avrebbe coinvolto un numero di 3 (tre) clienti finali (gli unici serviti da Edison Energia nella località in questione – peraltro acquisiti dalla seconda metà del 2006), su un numero di clienti finali complessivamente serviti dalla società (su tutte le località in cui essa opera) pari a circa 167.600; si tratterebbe in particolare di un errore compiuto da un dipendente della società nella gestione del programma informatico di fatturazione che avrebbe determinato un'erronea applicazione del coefficiente M su un numero di 9 bollette; inoltre, la società avrebbe immediatamente provveduto a restituire ai predetti clienti finali le somme (di lieve entità) da questi indebitamente versate;
  - (b) la predetta circostanza sarebbe idonea a dimostrare la diligenza della società e pertanto la scusabilità dell'errore commesso da Edison Energia, con la conseguente esclusione dell'elemento soggettivo di cui all'articolo 3 della legge n. 689/81;
  - (c) al riguardo, Edison Energia rileva che la stessa Autorità riconoscerebbe la possibilità di errori analoghi a quello commesso nel caso di specie, avendo introdotto, con la deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04,

un'apposita disciplina che consente all' esercente di rettificare i documenti di fatturazione a seguito di una richiesta da parte del cliente (articolo 42);

- (d) inoltre, Edison Energia ha sostenuto che, qualora la circostanza *sub* (a) non fosse ritenuta idonea ad escluderne la colpevolezza, essa conferirebbe alla violazione contestata un carattere di irrisorietà tale da renderla inidonea a ledere concretamente l'interesse pubblico tutelato dalle disposizioni violate; a tal fine, la società ha invocato due precedenti in cui l'Autorità avrebbe deciso, per il medesimo motivo, di non irrogare la sanzione:
  - il procedimento concluso con deliberazione n. 285/06, relativo ad un indebito utilizzo della capacità di stoccaggio conferita;
  - il procedimento concluso con deliberazione n. 221/04, relativo alla violazione della disciplina dell'Autorità sui contenuti delle fatturazioni in occasione della conversione in euro dei corrispettivi unitari delle tariffe;
- (e) in particolare, Edison Energia ha sostenuto l'identità degli elementi che connoterebbero quest'ultima fattispecie con quella in esame, trattandosi in ambedue i casi di violazioni di norme volte a tutelare l'interesse dei clienti finali ad una fatturazione trasparente e certa;
- (f) infine, la società ha argomentato che, anche qualora la violazione contestata fosse ritenuta idonea a ledere l'interesse pubblico tutelato dalle disposizioni violate, l'Autorità dovrebbe comunque astenersi dall'irrogare la sanzione, in quanto essa risulterebbe sproporzionata (anche se quantificata in misura pari al minimo editale) rispetto al danno complessivamente arrecato ai clienti (pari a circa 70 euro), e comunque inidonea a perseguire finalità preventive e afflittive (la condotta di Edison Energia, infatti, essendo già diligente non potrebbe essere migliorata).

- 20. Gli argomenti di Edison Energia relativamente alla località di Roveredo in Piano non sono idonei ad escluderne la responsabilità.
- 21. In primo luogo, la società non ha dimostrato l'assenza di colpevolezza.
- 22. La diligenza richiesta, nell'adempimento degli obblighi per lo svolgimento di attività di pubblica utilità che richiedono competenze specifiche, come l'attività di vendita del gas naturale, non è la diligenza media o ordinaria (art. 1176, comma 1, c.c.) ma quella c.d. specifica (art. 1176, comma 2, c.c.). Tale considerazione vale tanto più per una società che, come Edison Energia, riveste una posizione importante nel mercato nazionale della vendita del gas.
- 23. Pertanto, il limitato numero dei clienti finali pregiudicati dall'inosservanza delle disposizioni sul coefficiente M non è idoneo a dimostrare che la società avrebbe adottato tutte le misure necessarie ad evitare l'errore che si è poi verificato.
- 24. Inoltre, con l'invocata deliberazione n. 168/04, l'Autorità si è limitata a stabilire i tempi per la rettifica dei documenti di fatturazione, indipendentemente dalla natura lecita o illecita del comportamento che ha determinato l'errore oggetto di rettifica. Peraltro l'operatività della procedura di rettifica della fatturazione non esclude la responsabilità per i comportamenti che hanno ingenerato gli errori da rettificare, specie quando questi sono causati da violazioni di delibere dell'Autorità poste a tutela di interessi di particolare rilievo.

25. Sulla presunta irrisorietà della violazione contestata (cfr. lett. (d) del paragrafo 19), occorre premettere che la disciplina del coefficiente M è volta a tutelare il singolo cliente finale (assicurando, in particolare che il prezzo da questi pagato per la fornitura – commisurato all’energia elettrica prodotta dal gas – sia, da un lato, quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi e non determini, dall’altro lato, disparità di trattamento rispetto agli altri clienti diversamente localizzati sul territorio nazionale).
26. Conseguentemente, l’applicazione di valori superiori a quelli fissati dall’Autorità anche ad un solo cliente finale, comportando per quest’ultimo pagamenti superiori a quelli dovuti, è comunque idonea a ledere l’interesse tutelato dalla norma violata.
27. Nella fattispecie, la violazione di Edison Energia ha coinvolto tre clienti finali. L’esiguo numero di questi ultimi, nonché il fatto che i loro esborsi siano stati di entità modesta, e che siano stati restituiti dopo l’avvio del procedimento, non rilevano ai fini della sussistenza della responsabilità, ma solo ai fini della quantificazione della sanzione.
28. Al riguardo, nessuno dei due procedimenti invocati dalla società è assimilabile al caso in esame trattandosi di fattispecie diverse per quanto attiene sia all’interesse pubblico tutelato, sia alle modalità con cui è stata realizzata la violazione. In particolare:
- nel caso concluso con deliberazione n. 285/06, la violazione riguardava norme poste a tutela della sicurezza del sistema e delle esigenze di modulazione dell’insieme dei clienti finali c.d. civili;
  - nel caso concluso con deliberazione n. 221/04, la violazione riguardava norme poste a tutela dell’interesse della trasparenza nei confronti dei consumatori in occasione del cambio della divisa nazionale dalla lira all’euro.
29. Quanto alla presunta sproporzione tra la sanzione minima ed il danno complessivamente cagionato dalla società ai propri clienti, si rileva che la legge n. 481/95:
- da un lato, individua quale presupposto della sanzione la mera violazione di un provvedimento dell’Autorità indipendentemente dalle conseguenze che ne derivano;
  - dall’altro lato, ha predeterminato la rilevanza della violazione fissando il minimo ed il massimo edittale il che non consente all’Autorità di irrogare una sanzione inferiore al minimo.
30. Per quanto riguarda il diverso profilo delle azioni intraprese da Edison Energia per porre rimedio alla violazione accertata, la società ha dimostrato, con la memoria del 29 aprile 2008, e con l’ulteriore documentazione acquisita il 7 maggio 2008, di aver applicato nella località di Roveredo in Piano, nelle more del procedimento, il coefficiente M nel valore fissato dall’Autorità, nonché di aver disposto i conseguenti conguagli a favore dei clienti finali ivi serviti.

### **Quantificazione della sanzione**

31. L’articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione di ogni sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;

- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
32. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Edison Energia ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli.
  33. Tuttavia, la violazione risulta circoscritta alla sola località di Roveredo in Piano, nonché ad un numero limitato di clienti finali per somme di lieve entità.
  34. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, la società ha dimostrato (cfr. paragrafo 30) di aver provveduto, nelle more del procedimento, ad applicare nella predetta località il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità e di aver disposto i conseguenti conguagli a favore dei clienti finali ivi serviti.
  35. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Edison Energia non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità prima dell'avvio del presente procedimento.
  36. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha un fatturato rilevante di circa 311,4 milioni di euro.

**Ritenuto che:**

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Edison Energia per la violazione, per gli anni 2006-2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro, corrispondente al minimo edittale;
- non sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati alla lettera (b) del precedente paragrafo 1.

**DELIBERA**

1. di accertare, ne termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società Edison Energia S.p.A., con riferimento agli anni 2006 e 2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. di irrogare alla società Edison Energia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;

3. di non adottare il provvedimento prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del precedente paragrafo 1 della motivazione;
4. di ordinare alla società Edison Energia S.p.A. il pagamento della sanzione di cui al punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 689/81;
6. di ordinare alla società Edison Energia S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
8. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Edison Energia S.p.A., Foro Buonaparte 31, 20121 Milano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis